



COMUNE DI SPINADESCO

Provincia di Cremona

N° 18 del 17/06/2020

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione: ordinaria di Prima convocazione – seduta pubblica

OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO TARI

L'anno **duemilaventi**, addì **diciassette** del mese di **Giugno** alle ore **18:45**, nella Sala delle adunanze consiliari, previa l'esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale. All'appello risultano:

N.	Cognome e Nome	P	A
1	LAZZARI ROBERTO	SI	
2	ARALDI SARA	SI	
3	CAVALLI ALESSIA	SI	
4	MOSTOSI ELVIO	SI	
5	BASSI ROMEO ANADIR		SI
6	MANFREDI SALVATORE	SI	
7	CREMASCHI FRANCESCA	SI	
8	MANFREDI NUCCIA MARIA	SI	
9	ALMI VIVIANA	SI	
10	FORTUNATI GABRIELE	SI	
11	ZANETTI DANTE	SI	

Presenti 10 - Assenti 1

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale DOTT. FABIO MALVASSORI
Accertata la validità dell'adunanza, il Sig. ROBERTO LAZZARI in qualità di SINDACO ne assume la Presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio a deliberare in merito all'oggetto sopra riportato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

- che l'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»*;
- che l'art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 *«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014»*, ha disposto l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, il tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinata al finanziamento dei servizi comunali indivisibili, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- che l'art. 1, comma 738, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ha abolito, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale, facendo però salva la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);
- che il DL 34/2020 "Decreto Rilancio" il quale abrogando la previgente disposizione che fissava al 30 giugno il termine di approvazione del regolamento in parola, rimanda alla scadenza per l'approvazione del bilancio di previsione 2020 prevista per il 31 luglio 2020

VISTI:

- l'art. 1, comma 682, della L. 27.12.2013, n. 147 che recita: *“Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta”*;
- l'art. 1, comma 659, della L. 27.12.2013, n. 147 che recita: *“Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di: a) abitazioni con unico occupante; b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero; e) fabbricati rurali ad uso abitativo; e-bis) attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla quantità di rifiuti non prodotti”*;
- l'art. 1, comma 702, della L. 27.12.2013, n. 147, fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs 15.12-.997, n. 446;

ESAMINATO lo schema di regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

RICHIAMATI:

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23.12.2000, n. 388, il quale prevede che: *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;

Dato atto, inoltre, che con il D.L. n. 18/2020 convertito con L. n. 27 del 24.04.2020 viene prorogato al 31 luglio il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione e, pertanto, per analogia, anche il termine per l'approvazione dei Regolamenti tributari è fissato al 31.07.2020;

- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6.12.2011, n. 201, in base al quale: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;
- l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6.12.2011, n. 201, in base al quale *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”*;

DATO ATTO che l'art. 1, comma 683-bis, della Legge 27.12.2013, n. 147, introdotto dall'art. 57bis, comma 1, lettera b, del D.L. 26.10.2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla L. 19.12.2019, n. 154 il quale prevede che: *“In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati”*;

DATO ATTO che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di TARI;

ACQUISITO, ai sensi degli artt. 49, comma 1 147 e 147-bis comma 1, del D.Lgs. n. 267/200 e s.m.i., il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, sotto il profilo della regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

ACQUISITO, ai sensi degli artt. 49, comma 1, 147, 147-bis, comma 1, e 153 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e successive modifiche ed integrazioni, il parere favorevole espresso dal Responsabili del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile;

ACQUISITO il parere dell'Organo di revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213;

RITENUTO necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita dai comuni dalla legge procedere all'approvazione del regolamento della TARI al fine di rendere l'applicazione del tributo in questione più confacente alla realtà economico, sociale ed ambientale presente in questo comune;

CON voti favorevoli n. 7, contrari n. 0, astenuti n. 3 (Almi, Fortunati, Zanetti) espressi nelle forme di legge dagli aventi diritto;

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento
2. di approvare il regolamento di disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), composto da n. 31 articoli e n. 2 allegati, che allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di prendere atto che il suddetto regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2020, vista la sua approvazione entro il termine del 31 luglio 2020;
4. di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360;
5. di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, ed eventualmente anche sulla *home page*, sia tale provvedimento sia il regolamento allegato;
6. di dare atto che il presente atto verrà pubblicato all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi;
7. di ottemperare all'obbligo imposto dal D.Lgs. n. 33/2013, della pubblicazione sul sito internet comunale, in formato tabellare, nelle apposite sottosezioni di primo livello denominata "Amministrazione Trasparente - Provvedimenti - Provvedimenti Organo Politico".

Oggetto	APPROVAZIONE NUOVO TARI
Atto	C.C. n. ____ del _____
Contenuto sintetico	Approvazione del regolamento TARI in base alla nuova disciplina previsti dalla legge 160/2019
Eventuale spesa presunta	€ 0
Estremi principali documenti del fascicolo	

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta del Presidente di dare alla presente deliberazione immediata esecutività ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D. Lgs. n. 267/2000; - Con separata votazione e maggioranza dei voti favorevoli n. 7, contrari n. 0, astenuti n. 3 (Almi, Fortunati, Zanetti) espressi in forma palese dagli aventi diritto;

DICHIARA

1. Il presente atto immediatamente eseguibile.

Il presente verbale viene così sottoscritto

IL PRESIDENTE
Roberto Lazzari
Firmato digitalmente

Il Segretario Comunale
Dott. Fabio Malvassori
Firmato digitalmente

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta:

che ai sensi dell'art. 134, comma 1° del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 22.06.2020 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
Dott. Fabio Malvassori
Firmato digitalmente

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 22.06.2020

Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.

Ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, viene dichiarata immediatamente eseguibile.

Spinadesco, 19.06.2020

Il Segretario Comunale
Dott. Fabio Malvassori
Firmato digitalmente
